



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.et.it

Determinazione del Sindaco n° 26 del 06/07/2018

OGGETTO: NOMINA PORTAVOCE AI SENSI DELL'ART. 7 L. 150/2000

IL SINDACO

Premessa la Legge 150 del 07/06/2000 e ss.mm.ii concernente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni, ai sensi della quale “... *le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, ...*”;

Considerato che con l'entrata in vigore delle predette norme la comunicazione cessa di essere in segmento aggiuntivo e residuale dell'azione delle pubbliche amministrazioni e ne diviene parte integrante;

Richiamato l'art. 7 della L. 150/2000 ai sensi del quale “*L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità*”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 165/2001 “*per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*”

Dato atto che già la Corte dei Conti Liguria con deliberazione n. 51 e 70/2011 ha avuto modo di rilevare che “*Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione. ... può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice. La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione. Le caratteristiche sopra descritte rendono dunque evidente che la spesa che grava sul bilancio dell'Ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce*

dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150 del 2000 esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010"

Rilevato come, la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con deliberazione n. 337/2014/PAR del 12 maggio 2017 ha avuto modo di chiarire che *"... per l'incarico di portavoce, sulla base del tenore testuale della norma e del carattere fiduciario della funzione assegnata, si ritiene si possa aderire all'interpretazione secondo la quale (cfr. Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/19/2015/PREV) non operano i vincoli di cui al menzionato art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, ..."* in considerazione del fatto che *"La figura del portavoce, ..., con "funzioni di comunicazione all'esterno delle decisioni politico-istituzionali assunte dall'Ente" (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 24/2016/EL), risulta assimilabile agli incarichi c.d. di "staff", di cui all'art. 90 T.U.E.L. ("uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge"), anche in coerenza con quanto chiarito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica del 7 febbraio 2002, con la quale si afferma che "a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni"*.

Visti:

- gli articoli 27 – lettera t) e 46 del vigente Statuto Comunale;
- il D.L.vo 267 del 18 Agosto 2007 e ss.mm.ii;
- la Dotazione Organica dell'Ente e preso atto che non vi sono dipendenti in grado di assolvere ai compiti di cui alla normativa sopra richiamata;

Ritenuto necessario ed indispensabile avvalersi di un soggetto qualificato iscritto all'ordine dei giornalisti;

Esaminato il curriculum vitae del giornalista Antonino Alberto Alessio Distefano, nato a Paternò il 25/11/1974, C.F.: DST NNN 74S25 G371X attestante la qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico di Addetto Stampa;

Preso atto della disponibilità del giornalista Antonino Alberto Alessio Distefano, a svolgere l'incarico in argomento per un periodo di mesi 12 a decorrere dall'adozione del presente provvedimento per un compenso omnia comprensivo di oneri fiscali e previdenziali di € 700,00 mensili agli stessi patti e condizioni indicati nell'allegato schema di contratto;

Accertato che l'incarico di portavoce non è riconducibile a quelli di consulenza e di studio ricadenti nella disciplina di cui all'art. 6, co. 7, del D.L. 78/2010 in considerazione del fatto che l'attività di studio e consulenza è intesa a fornire all'amministrazione elementi di valutazione ai fini dell'adozione di specifiche determinazioni provvedimentali, laddove *"La ... legge n. 150/2000 attribuisce all'ufficio stampa, prioritariamente, la gestione dell'informazione in collegamento con gli organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line. In particolare l'ufficio stampa, ..., si occupa: della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici; del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali"*, come ha avuto modo di rilevare la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002;

Rilevato, in fine, che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di assimilare la figura di portavoce non tanto a forme di collaborazione autonoma o consulenza (così, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 111/2011/PAR, per la figura di "addetto stampa/portavoce") quanto, piuttosto, agli incarichi di collaborazione diretta con gli organi di governo degli enti territoriali (Sez. contr. Campania, deliberazione n. 193/2012/PAR) con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all'art. 6, comma 7, del D. L. 78/2010, configurandolo, invece, in un rapporto di lavoro a tempo determinato con un soggetto esterno alla PA, che dovrà soddisfare, analogamente ai rapporti ex art. 90 T.U.E.L. (rispetto ai quali v.

Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 292/2015/PAR e Sez. contr. Emilia Romagna, deliberazione n. 186/2014/PAR), i limiti di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 che impone, per (tutto) il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009;

DETERMINA

1. Di conferire l'incarico di portavoce, giusta quanto indicato in premessa, al giornalista Antonino Alberto Alessio Distefano, nato a Paternò il 25/11/1974, e residente a Paternò in via Rocche n. 60, C.F.: DST NNN 74S25 G371X, iscritto all'ordine dei giornalisti di Sicilia, in possesso di tesserino professionale n. 112622 rilasciato il 29 giugno 2005 dall'Ordine Regionale di Sicilia; l'incarico avrà decorrenza dall'adozione del presente provvedimento e per la durata di mesi 6, per la complessiva spesa di € 700,00 mensili omnia comprensivo di oneri previdenziali e fiscali (sia a carico del professionista sia a carico dell'Ente).
2. Di dare atto che il Sindaco, potrà revocare in qualunque momento anche senza specifica motivazione espressa così come evincesi dall'allegato schema di disciplinare d'incarico, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di prenotare la spesa complessiva di € 4.200,00 al cap. 112 del Bilancio 2018;
4. Di dare mandato al Capo della 1^a Area delle P.O. di impegnare con successivo atto la spesa necessaria come sopra prenotata.
5. Di dare atto che il pagamento del compenso avverrà a mensilità posticipata, con disposizione del capo della P.O. n. 1, dietro presentazione di idoneo documento fiscale da parte del professionista e su dichiarazione di regolare esecuzione a firma del sottoscritto.

La presente viene redatta in 5 esemplari viene trasmessa, a:

1. Segreteria Generale;
2. Ragioneria Generale;
3. ufficio pubblicazioni e notifiche;
4. Professionista Antonino Alberto Alessio Distefano

Biancavilla, 06/07/2018

Il Sindaco
BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla Determinazione n° del
P.O. N.1 - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: NOMINA PORTAVOCE AI SENSI DELL'ART. 7 L. 150/2000

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto:

Accertamenti di Entrata

Acc - Sub	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Impegni di Spesa

Imp - Sub	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Liquidazioni per un totale di

Imp - Sub	Data	Liquidazioni	Importo

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Biancavilla, 06/07/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dino Scandura / INFOCERT SPA



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Riferita alla Proposta Sindacale N° 831

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Biancavilla, li 06/07/2018

Il Responsabile della P.O.
Salvatore Leonardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Certificato di Pubblicazione
Determinazione del Sindaco Generale n° 26 del 06/07/2018

OGGETTO: NOMINA PORTAVOCE AI SENSI DELL'ART. 7 L. 150/2000

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 06/07/2018 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Biancavilla, 06/07/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
CANTARELLA MARIA ROSA / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

Codice Fiscale 80009050875 – Partita IVA 01826320879

CONTRATTO DI INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PORTAVOCE DEL COMUNE DI BIANCAVILLA

L’anno duemiladiciotto (2018), addì _____ del mese di _____, in Biancavilla,
presso la sede municipale,

TRA

Il Comune di Biancavilla, con sede in Biancavilla, via Vittorio Emanuele n. 467, rappresentato dal dott. Salvatore Leonardi, domiciliato per la carica presso il Comune di Biancavilla in via Vittorio Emanuele n. 467, Responsabile dell’Area delle P.O. I del Comune di Biancavilla, C.F.: 80009050875, che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune rappresentato, in esecuzione della determinazione sindacale n. 23 del 18 giugno 2018, di seguito anche denominata per brevità “Comune”;

E

il giornalista Antonino Alberto Alessio Distefano, nato a Paternò il 25/11/1974, e residente a Paternò in via Rocche n. 60, C.F.: DST NNN 74S25 G371X, di seguito anche denominato per brevità “Professionista”,

PREMESSO

– Che fra le linee programmatiche di questa Amministrazione per il periodo 2018-2023 la comunicazione e l’informazione al cittadino rivestono un ruolo di primo piano, per mezzo del quale si intende perseguire l’obiettivo di diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative a livello comunale, di illustrare il lavoro istituzionale, di favorire l’accesso ai servizi pubblici, di agevolare i processi di semplificazione amministrativa e di trasparenza dei procedimenti, di stimolare l’approfondimento sui temi di interesse pubblico e sociale e di promuovere l’immagine del Comune;

– Che al fine di conseguire l’obiettivo primario di cui innanzi, si rende necessario ed indispensabile disporre di professionalità specificatamente qualificate, dotate di comprovata professionalità (iscrizione all’albo nazionale dei Giornalisti) ed esperienza nel settore, cui affidare l’incarico di Portavoce del Comune di Biancavilla;

– Che, nell’ambito della dotazione organica comunale, non vi sono dipendenti in possesso di detti requisiti, per cui si è reso necessario ricorrere a professionista esterno;

– Che con determinazione sindacale n. del, è stato conferito l’incarico ad una figura esterna al Comune, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per la posizione di

lavoro e con particolare esperienza nel campo, di Portavoce del Comune, con l'individuazione, quale candidato in possesso delle capacità più significative per ricoprire l'incarico in questione, del Sig. Antonino Alberto Alessio Distefano

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – NATURA DELL'INCARICO

Il Comune di Biancavilla conferisce al sig. Antonino Alberto Alessio Distefano, che accetta, l'incarico di Portavoce del Comune. Le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato né pubblico né privato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede del Comune.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Professionista si impegna ad organizzare la propria attività in connessione con le necessità del Comune e a prestare la propria opera professionale per assumere l'incarico in questione consistente, in via esemplificativa e non meramente esaustiva, nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione

ART. 3 – MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, verranno concordati piani di lavoro tra il Professionista incaricato e il Comune.

Il Professionista garantisce la sua presenza a riunioni, assemblee ed altri incontri quando il Sindaco lo ritenga necessario ed eventualmente anche in orario serale.

Il Professionista, per lo svolgimento della propria attività, potrà utilizzare locali e strumentazione propria, nonché i locali e le strumentazioni messe a disposizione dal Comune.

A tal proposito, il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni vigenti nel Comune in materia di protezione e sicurezza dei dati, delle informazioni e dei locali e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui messi a disposizione.

ART. 4 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente disciplinare ha validità mesi sei decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento sindacale di nomina.

ART. 5 – ESTINZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si estingue per scadenza del termine.

L'Ente ed il Professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa.

Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari ad un quarto del corrispettivo che sarebbe spettato all'addetto stampa per il rimanente periodo. Il contratto è risolto

unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

- a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
- b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il Professionista intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto di interesse, ovvero incompatibilità, con l'Ente committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di libero professionista o impegno ad operare in qualità di libero professionista

il Comune potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice Civile, dandone notizia tramite lettera raccomandata a.r. al domicilio del Professionista.

ART. 6 – COMPENSO PROFESSIONALE

Per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso complessivo di € 700,00 mensili omnia comprensivo di oneri previdenziali e fiscali (sia a carico del professionista sia a carico dell'Ente).

Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l'accesso con mezzo proprio o con mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede municipale che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui il Professionista deve partecipare.

La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare documentazione fiscale da parte dell'interessato, accompagnata da una relazione sull'attività svolta.

La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato, previa apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del servizio.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE

Il Comune rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio, anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista.

ART. 8 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato.

Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed infortunistica derivanti dal presente rapporto di lavoro, sono a carico del Professionista incaricato ed assolti direttamente dallo stesso.

Il presente rapporto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto e di anzianità.

Il Professionista, inoltre, solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da infortuni e, a tal proposito, rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere e malattia professionale.

ART. 9 – DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile previste in materia.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di cui il Professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte del Comune.

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, nonché a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 regolante la materia del trattamento e della protezione dei dati personali.

Nell'ambito delle attività previste dal presente disciplinare, il sig. Antonino Alberto Alessio Distefano è nominato incaricato del trattamento dei dati personali gestiti per le finalità strettamente connesse all'espletamento degli obblighi specifici derivanti dal presente atto.

Le clausole del presente articolo hanno per il Comune committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini delle attività istituzionali o comunque richiamate nelle leggi e regolamenti vigenti per gli adempimenti connessi al presente contratto.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello dell'Ente, pertanto il Foro di Catania.

Letto, confermato e sottoscritto.

Biancavilla, li _____

PER IL COMUNE DI BIANCAVILLA

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile dell'Area I